



GIUNTA REGIONALE

Procedura negoziata ex art.50 co.1 lett.e) d.lgs. n.36/2023 per la fornitura e installazione di arredi per gli Uffici di Prossimità Abruzzesi, nell'ambito delle risorse del Programma Operativo Complementare (POC) al PON Governance e Capacità Istituzionale 2014 - 2020

CIG: A022512C3E

CUP: C99E20000530007

CONTRATTO

TRA

REGIONE ABRUZZO (nel seguito per brevità anche “**Amministrazione Contraente**”), con sede legale in L'AQUILA, Via Leonardo da Vinci n. 6, CAP 67100 codice fiscale 80003170661 P.I. 00291890663 nella persona del Direttore del Dipartimento Presidenza dr.ssa Emanuela Grimaldi (o suo delegato), nominata con D.G.R. n. 316 del 09/06/2020, in qualità di persona autorizzata alla stipula del presente Contratto

E

l'Operatore Economico Professional S.r.l. (nel seguito per brevità denominato anche “**Fornitore**”), sede legale in Giarre (CT), via Callipoli n. 82, CAP 95014, codice fiscale e Part..IVA 04975920879, iscritta al Registro delle Imprese di Catania al n. 04975920879, domiciliata ai fini del presente atto nella sede societaria, in persona dell'Amministratore Unico rag. Riccardo Gambino, in qualità di legale rappresentante,

di seguito congiuntamente definite le “**Parti**”.

PREMESSO CHE:

- a) con lettera prot.n. 369794 del 08/09/2023 il Direttore del Dipartimento Presidenza della Regione Abruzzo, dr.ssa Emanuela Grimaldi, ha ravvisato la necessità di approvvigionarsi della prestazione in oggetto per il tramite dell'AreaCom - Agenzia Regionale dell'Abruzzo per la Committenza (nel seguito per brevità anche “**Agenzia**”) ed a tal fine ha trasmesso i relativi fabbisogni;
- b) AreaCom - Agenzia Regionale dell'Abruzzo per la Committenza ha indetto, con Determinazione n. 350 del 24/10/2023, una procedura di gara per l'affidamento di fornitura di arredi per gli Uffici di prossimità abruzzesi;
- c) la suddetta procedura di gara espletata dalla centrale unica di committenza AreaCom ha dato come esito (determinazione n. 365 del 15/11/2023) l'aggiudicazione alla Soc. Professional S.r.l. – Giarre (CT) - C.F. 04975920879 P.IVA 04975920879 per l'importo di € 69.833,93 IVA esclusa;
- d) con determinazione dirigenziale n. DPA005/15 del 11/03/2024 è stato affidato il servizio di fornitura e installazione di arredi degli Uffici di Prossimità abruzzesi per l'importo di € 69.833,93 IVA esclusa alla Professional S.r.L. – Giarre (CT);
- e) a garanzia delle obbligazioni contrattuali, che verranno assunte in forza del presente atto, il Fornitore ha prestato la garanzia definitiva con polizza fidejussoria n. 114478364 rilasciata il 09/04/2024 dalla Groupama Assicurazioni Agenzia n. 249 Paternò (CT).

**CIÒ PREMESSO, LE PARTI, COME IN EPIGRAFE RAPPRESENTATE E DOMICILIATE,
CONCORDANO E STIPULANO QUANTO SEGUE:**

ARTICOLO 1 – DEFINIZIONI

Nell'ambito del presente Contratto Attuativo, si intende per:

- a) **Atti di gara:** la lettera di invito e i relativi allegati, il Capitolato Tecnico;
- b) **Contratto:** il presente Contratto con il quale il Fornitore si obbliga ad eseguire a favore della Amministrazione Contraente la prestazione appaltata alle condizioni riportate nella documentazione di gara e, ove migliorativa, nell'offerta tecnica – economica;
- c) **Amministrazione Contraente:** Regione Abruzzo – Dipartimento Presidenza come indicata in epigrafe;
- d) **Fornitore:** Operatore Economico che è risultato aggiudicatario della procedura in oggetto e che ha sottoscritto il presente contratto impegnandosi a quanto nello stesso previsto e, in particolare, a fornire quanto aggiudicato all' Amministrazione Contraente;
- e) **Stazione Appaltante:** AreaCom – Agenzia Regionale dell'Abruzzo per la Committenza.

ARTICOLO 2 – VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ATTI DI GARA

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto, ancorché non materialmente allegati:

- a) le premesse, nonché gli atti e documenti ivi richiamati e nel prosieguo del presente Atto;
- b) la Lettera di invito e i relativi allegati, il Capitolato Tecnico ed i relativi allegati;
- c) l'offerta tecnica e l'offerta economica del Fornitore.

ARTICOLO 3 – NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE

Il presente Contratto è regolato, oltre che dalle clausole del presente Atto:

- a) dalle disposizioni contenute nella documentazione di gara e, ove migliorative, nell'offerta tecnico – economica che costituisce manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle prestazioni contrattuali;
- b) dal d.lgs. n.36/2023 (di seguito anche “*Codice*”) e dalle norme di settore vigenti, ivi inclusa la regolamentazione dettata in materia dalle Autorità pubbliche competenti;
- c) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

In caso di discordanza o contrasto ovvero di omissioni, gli atti di gara prevarranno sull'offerta e sui documenti a qualunque titolo prodotti dal Fornitore nella medesima sede, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate da quest'ultimo ed espressamente accettate dalla Stazione Appaltante.

Le clausole del Contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente alla stipula del presente contratto. In ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorativi per il fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

Resta nell'esclusiva competenza dell'Amministrazione Contraente:

- la stipula del Contratto,
- la nomina del Responsabile del procedimento per la gestione dell'esecuzione ai sensi dell'art. 15, comma 15 del d.lgs. 36/2023;
- la ricezione e la liquidazione delle fatture emesse dal Fornitore;
- la gestione dei rapporti negoziali e dell'eventuale contenzioso, conseguenti all'esecuzione dei Contratti.

ARTICOLO 4 – OGGETTO, IMPORTO E DURATA DEL CONTRATTO ATTUATIVO

Il presente Contratto ha ad oggetto la fornitura e l'installazione di arredi per gli Uffici di prossimità abruzzesi nell'ambito delle risorse del POC al PON Governance e Capacità Istituzionale 2014 - 2020 nel rispetto delle ulteriori prescrizioni riportate nel Capitolato Tecnico e nel Contratto.

Il Contratto ha una durata massima di mesi 2 dalla data di sottoscrizione del Contratto.

L'importo contrattuale complessivo per la durata del Contratto è stabilito in € 69.833,93 oltre IVA.

ARTICOLO 5 - ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI PREVISTE

Le prestazioni di cui al presente Contratto dovranno essere eseguite in conformità alle prescrizioni contenute nella Documentazione di gara con l'osservanza piena, assoluta, inderogabile ed inscindibile di tutte le norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dagli stessi risultanti che vengono in tale atto integralmente recepiti.

ARTICOLO 6 – GARANZIA DEFINITIVA

A garanzia delle obbligazioni assunte con la stipula del presente Contratto, il Fornitore ha prestato a favore dell'Amministrazione Contraente una fidejussione pari ad € 6.984,00 ai sensi dell'art. 117 del Codice Appalti, calcolata sull'importo del presente Contratto.

La garanzia, rilasciata in favore dell'Amministrazione Contraente, opera per tutta la durata del Contratto e sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dallo stesso e, pertanto, sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

ARTICOLO 7 - INADEMPIMENTI E PENALI

Fatti salvi i casi di forza maggiore, qualora non vengano rispettate le prescrizioni previste nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta tecnica, l'Amministrazione contraente potrà applicare penalità secondo quanto di seguito disposto.

Nell'ipotesi in cui, nel corso della esecuzione del contratto, si verifichi a carico del Fornitore l'impossibilità di adempiere alle obbligazioni contrattuali per cause indipendenti dalla sua volontà e non prevedibili al momento della stipulazione del contratto, egli è tenuto a darne comunicazione all'Amministrazione Contraente nel termine di giorni 30 (trenta) dall'accadimento, redigendo altresì apposita relazione nella quale sia altresì illustrata l'impossibilità totale o parziale, temporanea o definitiva di adempiere alla prestazione. Il Fornitore **presenta** adeguati elementi probatori ed esplicativi con particolare riferimento all'impegno profuso per evitare o superare la causa impeditiva e per mitigare gli effetti negativi dell'impossibilità o della sua durata.

L'Amministrazione contraente valuta la relazione nel termine di giorni 30 dalla ricezione. Nel corso della valutazione, l'appalto è cautelativamente sospeso e/o non decorrono i termini contrattuali ma, ove l'Amministrazione contraente rigetti la richiesta il termine per l'adempimento delle obbligazioni contrattuali decorre nuovamente per il Fornitore dal giorno della ricezione della comunicazione. In caso di ritardo rispetto al termine contrattuale sono dovute le penali di cui al presente articolo.

Le eventuali decadenze o penali per omesso o ritardato adempimento non si applicano qualora l'Amministrazione contraente accolga la richiesta del Fornitore. Nel caso in cui ricorra una situazione di forza maggiore, il Fornitore – oltre ad essere tenuto a darne comunicazione all'Amministrazione Contraente, può formulare domanda di sospensione del contratto per la durata dell'impossibilità dell'esecuzione, fornendo contestualmente le risultanze probatorie dell'evento impeditivo nonché la prova ulteriore dell'imprevedibilità dello stesso e l'analisi dei costi che dimostrino un aggravio economico nell'esecuzione dell'appalto. A titolo esemplificativo e non esaustivo, si considerano cause di forza maggiore l'indisponibilità di materie prime causata da una emergenza sanitaria (es. pandemia) che impedisca la consegna di prodotti costituenti l'oggetto dell'appalto ovvero di componenti indispensabili per l'esecuzione dello stesso, lo scoppio improvviso di un conflitto, la sovversione dell'ordine democratico in un Paese dal quale il Fornitore aveva previsto di approvvigionarsi per l'esecuzione del contratto, etc. In ogni caso, perché siano qualificati come cause di forza maggiore, deve trattarsi di eventi estranei, imprevisi ed imprevedibili alla sfera di controllo.

Il Responsabile del procedimento successivamente all'accettazione della sospensione da parte dell'Amministrazione contraente può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione,

con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione del contratto. Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

L'Amministrazione contraente può concedere al Fornitore una sospensione della durata massima di mesi 1 (uno), tenuto conto dell'interesse della stessa ad eseguire ad acquisire l'oggetto del contratto. Decorso il periodo di sospensione, l'Amministrazione contraente si riserva di rinegoziare il valore del contratto ove permanga l'impossibilità dell'adempimento e l'evento di forza maggiore abbia determinato un aumento dei prezzi dei materiali.

La rinegoziazione del contratto ha luogo in tutti i casi in cui la prestazione del Fornitore non possa essere sospesa per ragioni di pubblica incolumità e/o di pubblico servizio ovvero per il rischio di perdita di finanziamenti, ferma restando la necessità di indicare, all'atto della rinegoziazione, la relativa copertura economica.

Nel caso in cui la rinegoziazione del contratto non sia possibile per qualsivoglia ragione, il contratto viene risolto per eccessiva onerosità della prestazione ed ove il Fornitore abbia ricevuto l'anticipazione è tenuto a restituire il corrispettivo già ricevuto, se eccedente rispetto a quanto eventualmente eseguito prima che abbia formulato la richiesta di sospensione.

Resta ferma la facoltà dell'Amministrazione Contraente di risolvere il contratto qualora non sia disponibile a ricevere una esecuzione parziale delle prestazioni, cui il Fornitore è in grado di far fronte. In tali casi, l'Amministrazione Contraente recede dal contratto senza che al Fornitore sia dovuto nulla di più di quanto gli spetti per le prestazioni che siano state eventualmente già eseguite.

Fatti salvi i casi di forza maggiore, qualora non vengano rispettate le prescrizioni previste nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta tecnica, l'Amministrazione Contraente potrà applicare penalità come di seguito riportate:

- a) in caso di ritardo nella consegna della fornitura rispetto al termine massimo stabilito negli atti, ovvero rispetto ai diversi termini pattuiti espressamente, per ogni giorno lavorativo di ritardo l'Amministrazione Contraente potrà applicare una penale pari all'*1 per mille* del valore dell'Ordinativo di fornitura, ai sensi dell'art. 126 del Codice, fatto salvo il risarcimento del maggior danno;
- b) in caso di ritardo per il ritiro e sostituzione del prodotto contestato, e per difformità qualitativa rispetto al termine massimo stabilito negli atti, per ogni giorno lavorativo di ritardo l'Amministrazione Contraente potrà applicare una penale pari all'*1 per mille* del valore dell'ordinativo di fornitura oggetto di contestazione, ai sensi dell'art. 126 del Codice fatto salvo il risarcimento del maggior danno;
- c) in caso di inadempimento o ritardo nella consegna della fornitura a seguito di indisponibilità

temporanea del prodotto rispetto ai termini massimi stabiliti negli atti, per ogni giorno lavorativo di ritardo l'Amministrazione Contraente potrà applicare una penale pari ***all'1 per mille*** del valore dell'ordinativo di fornitura, ai sensi dell'art. 126 del Codice, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Ferma restando l'applicazione delle penalità, sopra riportate, l'Amministrazione contraente, in caso di inadempimento da parte del Fornitore, ha facoltà di commettere la fornitura ad altri in danno dell'Operatore inadempiente. Qualora l'Amministrazione contraente proceda con l'esecuzione in danno, approvvigionandosi sul libero mercato, la penale è dovuta sino al giorno *della consegna del prodotto* acquistato sul libero mercato.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dall'Amministrazione Contraente. In tal caso l'Aggiudicatario potrà controdedurre per iscritto all'Ente medesimo entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio dell'Ente Contraente, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nel Capitolato Tecnico a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

L'Amministrazione Contraente procederà con l'addebito formale delle penali attraverso l'emissione di nota di addebito nei confronti del Fornitore oppure potrà avvalersi della garanzia fidejussoria senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

L'Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore penali sino alla concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell'ammontare netto contrattuale; in ogni caso l'applicazione delle penali non preclude il diritto a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Il ritardo nell'adempimento che determini un importo massimo della penale superiore agli importi di cui al punto precedente comporterà la risoluzione di diritto del Contratto per grave ritardo. In tal caso l'Amministrazione Contraente avrà la facoltà di richiedere la somma garantita fidejussoria e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per risarcimento del danno.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui sopra, nella misura e nei termini specificati nel presente contratto, non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

ARTICOLO 8 – CORRISPETTIVI, FATTURAZIONE E PAGAMENTO

Il corrispettivo contrattuale dovuto dall'Amministrazione Contraente al Fornitore in forza del presente Contratto sarà determinato sulla base dei prezzi indicati in sede di gara nell'Offerta economica. La fattura dovrà essere trasmessa esclusivamente in formato elettronico ai sensi del D.M. 55 del 3 aprile 2013 e contenere le seguenti informazioni:

- a. il riferimento al presente Contratto
- b. il CIG del Contratto: A022512C3E
- c. il riferimento alle forniture cui si riferisce e ai relativi prezzi.

ARTICOLO 9 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Fornitore si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136, pena la nullità assoluta del presente contratto. Gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche di cui all'articolo 3 della l. 136/2010, presso cui i pagamenti dovranno essere effettuati è il seguente: IBAN IT55U0503483951000000000897.

Il Fornitore è tenuto a comunicare all'Amministrazione Contraente le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul predetto conto.

Il Fornitore si impegna inoltre a comunicare, entro e non oltre 7 giorni da qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto, le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 9bis, della Legge n. 136/2010 e s.m.i., il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale costituisce causa di risoluzione del contratto

Il fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati.

ARTICOLO 10 - RISOLUZIONE

Per la disciplina della risoluzione del presente Contratto si rinvia all'art. 122 del d.lgs. 36/2023 oltre che alle disposizioni del Capitolato Tecnico e della lettera di invito.

In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativi, che verrà assegnato, mediante comunicazione PEC, per porre fine all'inadempimento dall'Amministrazione Contraente, quest'ultima avrà la facoltà di considerare risolto di diritto il Contratto e/o di applicare una penale equivalente nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del maggior danno.

In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall'articolo 122 del d.lgs. 36/2023, l'Amministrazione Contraente può risolvere di diritto il Contratto, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite PEC, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, nei seguenti casi:

- a) qualora sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative sicure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 94 del Codice;
- b) non veridicità delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara ovvero in caso di perdita dei requisiti previsti dalla documentazione di gara;
- c) qualora gli accertamenti presso la Prefettura competente risultino positivi;
- d) frode, grave negligenza, contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
- e) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
- f) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
- g) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto;
- h) in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) del Fornitore negativo per due volte consecutive, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 8, del D.P.R. 207/2010;
- i) nei casi previsti dall'Articolo 9 "Tracciabilità dei flussi finanziari";

In tutti i casi di risoluzione del Contratto, l'Amministrazione Contraente ha diritto di escutere la garanzia fidejussoria prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del Contratto risolto. Ove non sia possibile escutere la garanzia fidejussoria sarà applicata una penale di equivalente importo che sarà comunicata al Fornitore a mezzo PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Amministrazione Contraente al risarcimento dell'ulteriore danno.

ARTICOLO 11 - RECESSO

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e dall'articolo 123 del d.lgs. 36/2023, l'Amministrazione Contraente, per quanto di proprio interesse, ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dal Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari da comunicarsi al Fornitore a mezzo PEC, decorsi i quali l'Amministrazione Contraente prende in consegna servizi e/o forniture per verificarne la regolarità.

Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per l'Amministrazione Contraente.

ARTICOLO 12 - SUBAPPALTO

Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.

ARTICOLO 13 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO.

AMMISSIBILITÀ CESSIONE DEI CREDITI

Ai sensi dell'art. 119, comma 1 del Codice, il contratto non può essere ceduto pena di nullità, fatte salve specifiche situazioni adeguatamente motivate dal Fornitore:

- a) In caso di cessione, gli atti non hanno singolarmente effetto nei confronti dell'ente contraente fino a che il cessionario non abbia proceduto nei confronti di essa a mezzo PEC alle comunicazioni previste dalla normativa vigente e il soggetto risultante dall'avvenuta cessione non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal Disciplinare di gara, in accordo al Codice;
- b) Nei sessanta giorni successivi l'Amministrazione può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove non risultino sussistere i requisiti di cui alla lettera a);
- c) In assenza delle comunicazioni e in caso di violazione di detto divieto l'Amministrazione Contraente, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno e spesa, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto.

La cessione del credito è regolata dalle disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di credito devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debtrici ai sensi dell'art. 120 comma 12 del Codice.

Si precisa che anche i cessionari dei crediti sono tenuti al rispetto della normativa di cui alla L. n. 136/2010, pertanto all'indicazione del CIG (Codice Identificativo Gara) e all'effettuazione dei pagamenti al Fornitore cedente mediante strumenti che consentono la piena tracciabilità, sui conti correnti dedicati. È fatta salva e impregiudicata la possibilità per l'Amministrazione Contraente di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto allo stesso anche in relazione ad ordinativi di fornitura diversi.

L'Amministrazione contraente si riserva di valutare eventuali deroghe a fronte di specifiche situazioni.

ARTICOLO 14 – REFERENTI E COMUNICAZIONI

Fermo restando l'obbligo del Fornitore di trasmettere sempre per conoscenza all'Agenzia ogni comunicazione inviata (direttamente o indirettamente, attraverso altri soggetti, come ad esempio una società di recupero crediti) all'Amministrazione Contraente, fatte salve le ipotesi in cui le modalità di trasmissione delle comunicazioni sono già definite negli atti di gara o dalla legge, le Parti si scambieranno le comunicazioni inerenti l'esecuzione del Contratto facendo riferimento esclusivamente ai referenti ai recapiti indicati a seguire:

- Amministrazione Contraente – Regione Abruzzo, dr. Lorenzo Cichelli, tel. 0857672507, indirizzo e-mail: lorenzo.cichelli@regione.abruzzo.it;
- Fornitore – rag. Riccardo Gambino, tel. 095/8202196, indirizzo e-mail: commerciale@professionalsrl.com;

ARTICOLO 15 - ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali. (ivi comprese quelle previste dalla normativa vigente relative all'imposta di bollo) ad eccezione di quelli che fanno carico all'Amministrazione Contraente per legge, ivi incluse le spese di rimborso pro quota dei costi per la pubblicazione di cui all'art. 225 comma 1 del Codice (*quando presenti*) e le eventuali spese di registrazione del Contratto. Si procederà alla registrazione solo in caso d'uso.

Il Fornitore dichiara che la fornitura è effettuata nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'imposta sul Valore Aggiunto, che è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, al Contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. n.131/86, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

ARTICOLO 16 - FORO COMPETENTE

Ogni controversia inerente all'esecuzione ovvero l'interpretazione del presente Contratto Attuativo sarà devoluta alla competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria del Foro di L'Aquila.

Letto, approvato e sottoscritto

Amministrazione Contraente _____

Fornitore _____